

Situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-2007 (2006/2105(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione sulla situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il Piano d'azione europeo 2006-2007 (COM(2005)0604) (Piano d'azione sulla disabilità),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE 591/2006),
- visti l'articolo 13 del trattato CE e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla lotta alla discriminazione, compresa quella che trae origine dai vari tipi e forme di disabilità, e visti l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, che vieta ogni forma di discriminazione,
- visto l'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sull'inserimento delle persone con disabilità e il loro diritto a beneficiare di misure intese a garantirlo,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro¹,
- vista la direttiva del Consiglio 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente²,
- vista la decisione del Consiglio 2001/903/CE, del 3 dicembre 2001, relativa all'Anno europeo dei disabili 2003³,
- visto il progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
- viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi⁴, del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali⁵, e del 4 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili⁶, nonché la sua posizione del 15 novembre 2001 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'Anno europeo dei disabili 2003⁷,
- visto il Libro verde della Commissione intitolato "Migliorare la salute mentale della

¹ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

² GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.

³ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

⁴ GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

⁵ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

⁶ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 246.

⁷ GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 599.

popolazione – Verso una strategia sulla salute mentale per l'Unione europea"
(COM(2005)0484),

- visto il Libro verde della Commissione intitolato "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0351/2006),
- A. considerando che la non discriminazione e la promozione dei diritti dell'uomo devono costituire il fulcro della strategia comunitaria per le persone con disabilità, come sancito dall'articolo 13 del trattato CE e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- B. considerando che nel 2000 la Presidenza portoghese dell'Unione europea aveva insistito sul fatto che non vi fosse alcuna "gerarchia delle discriminazioni" e che il sostegno a una legislazione esaustiva contro le discriminazioni sulla base dell'articolo 13 del trattato CE avrebbe fatto seguito all'adozione di una direttiva su un divieto globale di discriminazione sulla base della razza nel 2000; considerando che l'ex Commissario per l'occupazione e gli affari sociali ha annunciato l'intenzione della Commissione di proporre una siffatta legislazione esaustiva contro le discriminazioni a favore delle persone con disabilità nel 2003,
- C. considerando che il Gruppo ad hoc delle Nazioni Unite ha approvato la proposta di Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che dovrebbe essere approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel dicembre 2006, e che l'azione della Commissione deve essere fin d'ora in linea con i principi sanciti in tale convenzione,
- D. considerando che i livelli di disoccupazione tra le persone con disabilità rimangono inaccettabilmente elevati,
- E. considerando che l'occupazione è una delle condizioni fondamentali dell'inclusione sociale,
- F. considerando che un'occupazione di tipo tradizionale non può essere scelta da molte persone con disabilità, in particolare dalle persone affette da gravi disabilità, e che occorre di conseguenza assicurare una vasta gamma di opportunità occupazionali, compreso il lavoro protetto ed assistito,
- G. considerando che per le persone è importante ottenere, mantenere e rinnovare costantemente le qualifiche al fine di realizzare il proprio potenziale sul mercato del lavoro,
- H. considerando che occorre allontanarsi sempre più dal modello medico della disabilità, pur rispettando i reali bisogni di riabilitazione di ogni singola persona, per arrivare ad un modello sociale e ad un'impostazione basata sui diritti, che si fondi sui principi di parità, uguaglianza dinanzi alla legge e pari opportunità e li promuova, o su un approccio basato sui diritti corrispondenti,
- I. considerando che l'eccesso di medicalizzazione della disabilità ha finora impedito di

coglierne appieno la valenza sociale e l'attinenza al campo dei diritti e non solo al diritto a prestazioni, e che è quindi necessario allontanarsi gradualmente da tale concezione piuttosto limitata,

- J. considerando che molti anziani diventeranno disabili nei prossimi anni e che molte persone con disabilità diventeranno anziane,
- K. considerando che la partecipazione delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative costituisce una parte fondamentale di siffatto approccio basato sui diritti,
- L. considerando che il tema "qualità dei servizi" dovrebbe essere inserito come uno dei punti orizzontali nel Piano d'azione sulla disabilità,
- M. considerando che la comunicazione della Commissione dal titolo "Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo" (COM(2003)0650) ha rappresentato un apprezzabile seguito all'Anno europeo dei disabili 2003, e che è importante dimostrare continui progressi nel miglioramento dei diritti e della condizione degli europei con disabilità, come è stato dichiarato durante l'Anno europeo,
- N. considerando che il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo⁸ rappresenta il primo atto legislativo comunitario volto esclusivamente a migliorare i diritti delle persone con disabilità,
- O. considerando che una proposta della Commissione volta a definire il concetto di vita indipendente per le persone con disabilità ha costituito una richiesta chiave al Parlamento di due campagne storiche per la libertà delle persone con disabilità che vivono essenzialmente in istituti e sono organizzate dalla Rete europea per la vita indipendente, e che la sua adozione da parte della Commissione costituisce un esempio eccellente di come l'Unione europea possa reagire alle richieste dei cittadini,
- P. considerando che continua ad essere inaccettabile la costruzione di nuove infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità ricorrendo alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e di altri Fondi strutturali,
 - 1. invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE-15 che non hanno adottato le misure necessarie entro il 2 dicembre 2003 (alcuni hanno richiesto proroghe) e i nuovi Stati membri che non le hanno adottate entro il 1° maggio 2004 ad applicare efficacemente la direttiva 2000/78/CE che fornisce un quadro giuridico per la parità di trattamento in materia di occupazione, e accoglie con favore le misure già adottate dagli Stati membri;
 - 2. rileva che la non discriminazione nell'accesso ai beni e ai servizi deve essere garantita a ogni cittadino dell'Unione europea, e invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di direttiva specifica sulla disabilità, basata sull'articolo 13 del trattato CE;
 - 3. invita gli Stati membri ad abrogare tutta la legislazione nazionale vigente che discrimina le persone con disabilità ed è in contrasto con l'articolo 13 del Trattato CE;
 - 4. ritiene che la direttiva 2001/85/CE debba essere rafforzata al fine di renderla conforme alla

⁸ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

vigente legislazione comunitaria sui diritti dei passeggeri disabili delle linee aeree; appoggia e incoraggia la Commissione ad estendere nel tempo gli stessi diritti legislativi alle persone con disabilità in relazione a tutti i modi di trasporto; ricorda che la parità di accesso ai trasporti pubblici è fondamentale per le persone con disabilità che si recano sul luogo di lavoro e per il mantenimento delle reti sociali e familiari; esprime inoltre apprezzamento per il regolamento (CE) n. 1107/2006 che rappresenta la prima normativa comunitaria riguardante specificatamente le persone con disabilità;

5. si compiace della tendenza progressiva a eliminare le molte discriminazioni che le persone con disabilità incontrano quando devono utilizzare mezzi di trasporto aereo, terrestre e marittimo, e chiede che sia evitato il rischio che si creino nuove discriminazioni, finora inesistenti, come la discriminazione economica;
6. si compiace degli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; osserva tuttavia che oltre l'80% dei siti Internet pubblici, compresi quelli delle istituzioni europee, generalmente non sono accessibili alle persone con disabilità; sostiene che l'accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione può contribuire in modo determinante alla riduzione dell'elevata disoccupazione tra i disabili;
7. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, la partecipazione attiva dei disabili all'istruzione, alla formazione professionale, all'apprendimento per via elettronica (e-Learning), all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, agli eventi culturali, allo sport, alle attività del tempo libero, alla società dell'informazione e ai mezzi di comunicazione di massa;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare l'accessibilità di Internet per i disabili, soprattutto per quanto riguarda i siti web pubblici e quelli relativi all'insegnamento e alla formazione professionale;
9. esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a garantire che tutti i siti internet delle istituzioni pubbliche siano accessibili alle persone con disabilità;
10. chiede che si faccia di più a livello di infrastrutture per consentire l'accesso delle persone con disabilità all'ambiente edilizio e alle costruzioni di nuova progettazione, sottolineando l'importanza di un accesso adeguato per le persone con disabilità sin dalla fase di pianificazione e autorizzazione amministrativa, nonché di criteri di progettazione standard per edifici, attrezzature e impianti e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; invita la Commissione ad esercitare pienamente le sue responsabilità al riguardo applicando i regolamenti sui Fondi strutturali nel periodo 2007-2013 e invita le istituzioni europee ad adottare le misure necessarie al fine di rendere i loro edifici accessibili a tutti;
11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure appropriate per migliorare l'accesso delle persone con disabilità alle infrastrutture e alle attività culturali avvalendosi, laddove necessario, della moderna tecnologia e di aumentare la loro partecipazione in questo ambito;
12. sottolinea l'esigenza di adottare misure per potenziare l'espressione artistica e la creatività dei disabili e assicurare loro pari opportunità per quanto riguarda la produzione e la promozione delle loro opere nonché la loro partecipazione agli scambi culturali;

13. sottolinea che occorre promuovere campagne di informazione affinché i datori di lavoro considerino senza alcun pregiudizio l'inserimento occupazionale di una persona con disabilità, in particolare per quanto riguarda le concezioni erranee relative ai costi finanziari dell'assunzione di un disabile e alle capacità dei candidati; rileva che occorrerebbe aumentare le possibilità di comunicazione affinché i datori di lavoro si scambino le migliori prassi e acquistino maggiore consapevolezza dei loro doveri e delle loro responsabilità, e al fine di incoraggiare un'adeguata applicazione delle norme contro le discriminazioni, se del caso tramite i tribunali degli Stati membri, in particolare in relazione alla direttiva 2000/78/CE; propone che la disabilità sia gestita come nuovo servizio per le imprese, con l'obiettivo di assicurare la conservazione del lavoro (a titolo preventivo) o il reinserimento lavorativo (a titolo riabilitativo) per le persone che sono a rischio di disabilità sul posto di lavoro;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a creare le condizioni necessarie per evitare la "trappola delle indennità" e il prepensionamento e affinché possa essere creata la sicurezza dell'occupazione per le persone con disabilità;
15. esorta gli Stati membri a promuovere l'applicazione dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalla direttiva 2000/78/CE e le modalità per tutelarli e invita i sindacati a adoperarsi in ogni modo per informare i membri dei loro diritti ai sensi di tale direttiva;
16. esorta la Commissione a adoperarsi maggiormente per integrare le questioni della disabilità nella legislazione sull'occupazione e altrove nonché, in particolare, nella strategia europea per l'occupazione, negli appalti pubblici, nel Fondo sociale europeo e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, così come per dare maggiore visibilità ai diritti delle persone con disabilità nel quadro della Strategia di Lisbona;
17. chiede alla Commissione di incrementare la partecipazione delle persone con disabilità ai nuovi programmi pluriennali del prossimo periodo finanziario 2007-2013, come i programmi "Cultura", "Apprendimento permanente", "Gioventù in azione", "MEDIA 2007" e "Europa per i cittadini";
18. invita gli Stati membri a prendere debitamente in considerazione i problemi cui sono confrontati i genitori di bambini con disabilità, che sono spesso costretti a restare fuori dal mercato del lavoro, e a promuovere politiche di sostegno e aiuto a tali genitori;
19. si compiace dell'intenzione della Commissione di tener conto nell'ambito del FSE delle esigenze di formazione del personale che assiste le persone con disabilità a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;
20. accoglie con favore la clausola dell'FSE relativa alle persone con disabilità;
21. invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere nella maggior misura possibile il linguaggio gestuale, conformemente alla summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988;
22. sottolinea l'importanza del fatto che, nell'elaborare piani e programmi di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, si tenga conto della particolare situazione delle persone con disabilità;
23. esorta gli Stati membri a utilizzare strumenti economici e sociali per aumentare la

possibilità di fornire assistenza alle persone con disabilità nell'ambito della solidarietà tra generazioni;

24. esorta la Commissione a lavorare con gli Stati membri per promuovere, ove possibile, l'integrazione delle persone con disabilità, sin dalla più tenera età, nel sistema educativo ordinario pur riconoscendo che in alcuni casi sono necessarie scuole speciali, nonché il diritto dei genitori di scegliere dove mandare a scuola i propri figli, e ad incoraggiare l'accesso delle persone con disabilità a tutti i livelli di istruzione e formazione, nonché alle nuove tecnologie, in base alle loro competenze e ai loro desideri; invita la Commissione a effettuare ricerche e consultazioni di concerto con gli Stati membri in merito alla possibilità di stabilire un diritto all'istruzione normale per tutti i bambini con disabilità e le loro famiglie che la scelgono; riconosce e promuove il contributo che le persone con disabilità possono apportare all'economia europea, sviluppando nel contempo una maggior indipendenza per le persone stesse;
25. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le risoluzioni del Consiglio del 6 febbraio 2003 su "eAccessibility - Migliorare l'accesso delle persone con disabilità alla società basata sulla conoscenza"⁹, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti con disabilità nel settore dell'istruzione e della formazione¹⁰, e del 6 maggio 2003 relativa all'accessibilità alle infrastrutture e attività culturali per le persone con disabilità¹¹;
26. invita l'Unione europea a dare un seguito all'Anno europeo dei disabili 2003 e all'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004, proseguendo gli sforzi tesi ad eliminare l'esclusione delle persone con disabilità; raccomanda di accordare un'importanza particolare alla dimensione della disabilità nel quadro delle azioni dell'Anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007;
27. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare un'attenzione particolare alla necessità di facilitare l'accesso dei disabili alla mobilità nell'insegnamento e nella formazione;
28. sottolinea il ruolo significativo dello sport come fattore di miglioramento della qualità della vita, dell'autostima, dell'autonomia e dell'integrazione sociale dei disabili;
29. invita gli Stati membri a migliorare l'accessibilità degli impianti sportivi, a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani con disabilità di accedere alle attività sportive, ad introdurre incentivi per incrementarne la partecipazione allo sport e a promuovere manifestazioni e incontri sportivi per persone con disabilità come i Giochi paralimpici;
30. sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di inserire gli studenti con disabilità nei normali corsi scolastici, prevedendo a tale scopo gli indispensabili aiuti corrispondenti alle particolari esigenze educative degli alunni;
31. ricorda che la documentazione prodotta dalle istituzioni europee dovrebbe essere sempre disponibile, su richiesta, in formati accessibili, in particolare per quanto riguarda formulari che siano pienamente accessibili ai non vedenti e ai parzialmente vedenti nonché alle

⁹ GU C 39 del 18.2.2003, pag. 5.

¹⁰ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

¹¹ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7.

persone con difficoltà di apprendimento; sottolinea che deve essere utilizzato un linguaggio chiaro e semplice e che si dovrebbe evitare, nella misura del possibile, il ricorso al linguaggio tecnico;

32. rileva che esistono molte forme di disabilità, ovvero che esistono persone con, ad esempio, problemi di mobilità, deficit visivi, deficit auditivi, problemi di salute mentale, malattie croniche o difficoltà di apprendimento; rileva che le persone affette da disabilità multiple devono affrontare problemi eccezionali, così come le persone esposte a discriminazioni multiple, e che si dovrebbe prestare maggiore attenzione agli anziani con disabilità e alle donne con disabilità;
33. rileva che le differenziate tipologie di disabilità impongono percorsi assistenziali personalizzati che tengano adeguatamente conto delle disabilità in età evolutiva e delle disabilità in età adulta;
34. sottolinea la necessità di prestare una particolare attenzione alle persone con disabilità che sono già di per sé discriminate, come gli anziani, le donne e i bambini; chiede alla Commissione di sostenere i programmi volti a diagnosticare sin dalla più tenera età la disabilità nei bambini onde favorirne in seguito l'integrazione sociale e professionale;
35. sottolinea la necessità di promuovere iniziative volte a sviluppare una maggiore interazione fra popolazione e disabili mentali, e di eliminare la stigmatizzazione che pesa sulle persone con problemi di salute mentale e chiede di fornire il sostegno necessario alle famiglie con componenti affetti da grave disabilità;
36. sottolinea il ruolo fondamentale che svolgono i mezzi di comunicazione di massa nell'eliminare gli stereotipi e i pregiudizi riguardanti i disabili e nel formare una coscienza sociale in relazione ai problemi che essi affrontano nella loro vita quotidiana;
37. invita gli Stati membri e la Commissione ad incoraggiare, soprattutto nell'ambito del programma MEDIA 2007, la produzione e la promozione di opere cinematografiche e programmi televisivi che offrono un'immagine più positiva delle persone con disabilità;
38. invita gli Stati membri a sviluppare pienamente i servizi di sostegno che la televisione digitale offre per rispondere alle esigenze specifiche dei disabili, come ad esempio una migliore sottotitolazione, il commento sonoro e le spiegazioni mediante simboli, promuovendo al contempo, nell'ambito della televisione analogica, la generalizzazione dell'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale;
39. invita gli Stati membri a dedicare un'attenzione particolare alle donne con disabilità, che sono vittime di molteplici discriminazioni, fenomeno che può essere contrastato soltanto coniugando misure di integrazione di genere e iniziative positive concepite in cooperazione con le donne con disabilità e gli attori della società civile;
40. invita gli Stati membri ad adottare incisivi provvedimenti contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti delle persone con disabilità e in particolare delle donne, degli anziani e dei bambini che sono spesso vittime di violenza fisica e psicologica nonché di violenza sessuale; constata che circa l'80% delle donne con disabilità sono vittime di violenza e che il rischio di violenza sessuale è superiore al rischio cui sono esposte le altre donne; sottolinea che la violenza non è soltanto un evento frequente nella vita delle donne con disabilità, ma è anche talvolta l'effettiva causa della loro disabilità;

41. si compiace del fatto che si stia riducendo la pratica di ricoverare in istituti le persone con disabilità; osserva che la riduzione di tale pratica richiede un livello sufficiente di servizi di qualità in seno alla comunità i quali favoriscano un modo di vita indipendente, il diritto all'assistenza e la piena partecipazione alla società negli Stati membri; chiede che venga prestata un'attenzione particolare agli eventuali ostacoli all'accesso a siffatti servizi causati dalle politiche tariffarie e al sostegno al principio dell'accesso universale; raccomanda che i governi degli Stati membri incentrino il sostegno attuale sui servizi volti a incoraggiare l'integrazione nella società e l'occupazione delle persone con disabilità; sottolinea la necessità di rafforzare le politiche pubbliche volte a garantire l'effettiva realizzazione della parità dei diritti; incoraggia la Commissione a sviluppare e/o a riconoscere indicatori qualitativi europei per i servizi sociali;
42. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di mettere a punto politiche comunitarie relative all'assistenza sociale nella fase successiva del Piano d'azione per la disabilità e in vista di un contributo adeguato da parte dei fornitori di servizi; insiste, tuttavia, sulla necessità che la ricerca, la formazione, le conferenze e altre iniziative a tale riguardo siano coerentemente orientate verso l'utente e invita la Commissione a effettuare un chiaro monitoraggio sulla partecipazione delle persone con disabilità a tutte le attività summenzionate;
43. invita la Commissione, nell'ambito delle discussioni in corso sui servizi sociali di interesse generale, a tener conto del ruolo dei servizi nella realizzazione dei diritti dell'uomo e nella piena partecipazione alla società; ritiene per questo motivo indispensabile la partecipazione attiva degli utenti alla definizione dei servizi di qualità;
44. auspica che gli Stati membri introducano dispositivi che consentano di garantire una gestione sana e trasparente, come pure il rispetto delle esigenze di qualità dell'assistenza per l'insieme dei servizi prestati a beneficio delle persone con disabilità a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;
45. sottolinea che, a prescindere dalle modalità di assistenza alla persona con disabilità – a domicilio, in istituto o secondo modalità miste –, l'introduzione di dispositivi di prevenzione del maltrattamento (camicie di forza chimiche, violenze fisiche e psicologiche ecc.) è un'esigenza da realizzare in tutti gli Stati membri secondo il principio di sussidiarietà;
46. invita la Commissione a promuovere una Carta europea per la qualità dell'assistenza alla persona con disabilità al fine di assicurare un elevato livello di integrazione e di partecipazione quali che ne siano le modalità - a domicilio, in istituto o secondo modalità miste;
47. invita la Commissione a promuovere ulteriormente e a effettuare una valutazione dell'attuazione dei suoi orientamenti sulla disabilità nell'ambito dell'assistenza dell'Unione europea allo sviluppo; chiede che l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo mantenga ed estenda il suo sostegno a progetti volti a promuovere i diritti delle persone con disabilità a livello mondiale; sottolinea che il capitolo della relazione annuale UE sui diritti umani dedicato alle persone con disabilità in futuro dovrebbe essere più particolareggiato;
48. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non abbia preso adeguatamente in considerazione i diritti umani delle persone con disabilità nella valutazione del rispetto dei criteri di Copenaghen nell'ambito del processo di allargamento dell'Unione europea; esorta la Commissione a intensificare i propri sforzi a tale riguardo e ad assicurare il pieno accesso

ai finanziamenti dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) da parte delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni nei paesi candidati;

49. invita il Consiglio e la Commissione ad attuare il Piano d'azione sulla disabilità e a riferire al Parlamento sui progressi raggiunti; chiede al Gruppo di alto livello dei rappresentanti per la disabilità di rivedere ed eventualmente aggiornare i Nove principi di eccellenza per i servizi per le persone con disabilità;
50. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di abbandonare la priorità specifica attribuita alla promozione dell'occupazione (2004-2005) a favore di una nuova priorità accordata all'"inclusione attiva", e chiede che ad essa venga attribuita un'importanza equilibrata in tutti i settori di partecipazione delle persone con disabilità e vengano fissati parametri specifici per orientare questa fase di attuazione del Piano d'azione sulla disabilità;
51. riconosce l'importante ruolo svolto dalle ONG, dalle organizzazioni di utilità sociale e dalle associazioni delle persone con disabilità ai fini dello sviluppo e dell'applicazione dei diritti delle persone con disabilità, e rileva che la Commissione deve adoperarsi maggiormente per consultare tali associazioni, in modo che le politiche a favore dei disabili possano fare affidamento su una più attiva partecipazione dei gruppi di persone che fanno parte di questo ambito;
52. accoglie con favore il ruolo fondamentale svolto a tale riguardo dal Forum europeo per la disabilità come pure da altre reti europee specifiche in materia di disabilità ed esorta la Commissione a sorvegliare attentamente il suo sostegno finanziario a dette organizzazioni, pur nel rispetto della loro indipendenza, al fine di mantenere un dialogo civile, forte e animato con le persone con disabilità a livello europeo;
53. invita gli Stati membri, insieme alle imprese, le parti sociali e gli altri organismi competenti, a esaminare maggiormente le possibilità di offrire posti di lavoro alle persone con disabilità;
54. chiede una maggiore coerenza tra i vari Stati membri in ordine alla raccolta di dati mediante il ricorso a sistemi che consentano di migliorare il contenuto e la qualità delle statistiche europee e nazionali, in particolare per quanto riguarda i diversi problemi che affliggono le persone con diverse disabilità; invita pertanto la Commissione a includere la disabilità quale indice tra i dati EU-SILC relativi al reddito e alle condizioni di vita;
55. sollecita una definizione comune europea di disabilità;
56. accoglie con favore la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 luglio 2006 nella causa C-13/05, Chacón Navas¹², riguardante una definizione comune della disabilità a livello comunitario; è dell'avviso che ciò contribuirà in ampia misura all'applicazione e al miglioramento dei diritti e del trattamento delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri;
57. accoglie con favore la conclusione del progetto di Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; si compiace con la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni europee delle persone con disabilità per l'utile ruolo svolto nel garantire tale risultato; sollecita una campagna a livello di Unione europea per assicurare la rapida firma e ratifica della Convenzione, una volta adottata, sia in seno all'Europa sia da parte dei nostri

¹² GU C 69 del 19.3.2005, pag. 8 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

partner a livello mondiale;

58. sottolinea l'importanza di garantire che i principi sanciti nella proposta di Convenzione generale e integrale delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità siano promossi e rispettati a livello di Unione europea;
59. accoglie con favore l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; è dell'avviso che tale Convenzione sia un documento di importanza fondamentale che ha il potenziale di migliorare la vita delle persone con disabilità in tutto il mondo; ricorda che il Patto delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che vincolerà giuridicamente gli Stati membri che l'hanno ratificato, stabilisce che la disabilità è una questione di diritti dell'uomo che vanno garantiti;
60. invita la Commissione a definire più chiaramente, nel suo testo, i progetti già avviati nel quadro del Piano d'azione sulla disabilità;
61. invita la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla prospettiva di genere e all'informazione specifica sulle donne disabili e i genitori di figli con disabilità nelle nuove fasi del Piano d'azione sulla disabilità;
62. appoggia la richiesta avanzata dalla Presidenza britannica nel 2005 di tenere una riunione annuale dei ministri degli Stati membri competenti per la disabilità;
63. chiede alla Commissione, attraverso apposito monitoraggio, di rivedere e pubblicare ogni due anni una relazione sullo stato di avanzamento delle politiche e delle buone prassi realizzate nei diversi settori a favore delle persone con disabilità nei singoli Stati membri;
64. esorta la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la dimensione "disabilità" delle attività intraprese nell'ambito dell'Anno europeo per le pari opportunità 2007 costituisca un progresso rispetto alle realizzazioni dell'Anno europeo dei disabili 2003 e non semplicemente un doppione delle stesse;
65. chiede che venga compiuto uno sforzo in più a beneficio delle persone anziane che soffrono di disabilità onde facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e evitare al massimo il fenomeno delle pensioni anticipate tra le persone con disabilità; sottolinea che, in linea con il mutamento demografico, aumenta in modo significativo il numero delle persone con disabilità che invecchiano; è dell'avviso che proprio le persone con disabilità in vecchiaia abbiano bisogno di un sostegno globale e di una maggiore riabilitazione sociale; esorta la Commissione a esaminare quali misure vengono attuate negli Stati membri per garantire a tale riguardo un'assistenza adeguata ai bisogni; raccomanda di illustrare i risultati di tale indagine in un raffronto delle migliori prassi;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché dei paesi candidati e in via di adesione.